

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1704)

ERRATA CORRIGE

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1981 (V. Stampato n. 919)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 gennaio 1982*

**Trattamento giuridico ed economico dei cappellani  
degli istituti di prevenzione e di pena**

**DISEGNO DI LEGGE**Art. 11, *ultimo comma*.

(pag. 6)

## REDAZIONE ERRATA

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un provvedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

## REDAZIONE CORRETTA

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.